

**Dispositivo**

La nomenclatura combinata figurante all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica e alla tariffa doganale comune, come modificata, rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1810 della Commissione, del 7 settembre 2004, e dal regolamento (CE) n. 1719 della Commissione, del 27 ottobre 2005, dev'essere interpretata nel senso che analizzatori di rete quali quelli di cui trattasi nella causa principale possono essere classificati nella sottovoce 9030 40 90 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento n. 1810/2004, o nella sottovoce 9030 40 00 della nomenclatura combinata, nella redazione di cui al regolamento n. 1719/2005, secondo la data della loro importazione, purché detti apparecchi abbiano la finalità stessa di operare misure o controlli di grandezze elettriche, il che spetta al giudice nazionale verificare. In mancanza, detti apparecchi devono essere classificati nella sottovoce 9031 80 39 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento n. 1810/2004, o nella sottovoce 9031 80 38 della nomenclatura combinata, nella redazione di cui al regolamento n. 1719/2005, a seconda della data della loro importazione.

(<sup>1</sup>) GU C 226 del 30.7.2011.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Törvényszék (Ungheria) il 13 gennaio 2012 — HERMES Hitel és Faktor Zrt./Nemzeti Földalapkezelő Szervezet**

(Causa C-16/12)

(2012/C 126/06)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Gyulai Törvényszék

**Parti**

Ricorrente: HERMES Hitel és Faktor Zrt.

Convenuta: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

**Questioni pregiudiziali**

1) Se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, considerati principi fondamentali del diritto dell'Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro adotti norme che modificano il contenuto di un contratto concluso dallo Stato membro quale proprietario, a svantaggio dell'altra parte del contratto, qualificando come inalienabile l'oggetto del contratto e impedendo, in tal modo, all'altra parte l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il giudice nazionale sia tenuto, quale conseguenza del principio di lealtà comunitaria ex articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, a disapplicare la

norma interna che disciplina la condizione giuridica di inalienabilità e a dichiarare alienabile l'oggetto del contratto, in contrasto con quanto disposto dalla normativa nazionale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 24 gennaio 2012 — Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve**

(Causa C-33/12)

(2012/C 126/07)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Törvényszék

**Parti**

Ricorrente: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Convenuta: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

**Questioni pregiudiziali**

Se, qualora vengano utilizzate come pascoli permanenti, le dighe costituiscano superfici agricole utilizzate ai sensi dell'articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (<sup>1</sup>), sebbene l'uso agricolo di tali dighe non sia principale e le stesse rispondano anche a finalità di gestione delle acque e di protezione dalle inondazioni.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nyíregyházi Törvényszék (Ungheria) il 26 gennaio 2012 — Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve**

(Causa C-38/12)

(2012/C 126/08)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Nyíregyházi Törvényszék

**Parti**

*Ricorrente:* Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

*Convenuto:* Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si debba interpretare l'articolo 143 *ter*, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio <sup>(1)</sup> nel senso che, per quanto riguarda l'anno 2008, esclude dal regime di pagamento unico per superficie (PUS), finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia, i bordi (argini) di dighe e terrapieni costruiti per proteggere dalle inondazioni anche che nel caso in cui, alla data del 30 giugno 2003 o successivamente, i prati impiantati sugli stessi siano stati conservati in buono stato, falciandoli e utilizzandoli per il pascolo in modo regolare, e si tratti di superfici mantenute in buone condizioni agronomiche.
- 2) Se si debba interpretare l'articolo 143 *ter*, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio nel senso che esclude dagli aiuti per superficie le superfici il cui utilizzo a fini agricoli è secondario.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001; GU L 270, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l'8 febbraio 2012 — A. Schlecker, con denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker», altra parte: M.J. Boedeker**

(Causa C-64/12)

(2012/C 126/09)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

*Ricorrente:* A. Schlecker, con denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker»

*Altra parte nel procedimento:* M.J. Boedeker

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che, se un

lavoratore svolge il lavoro in esecuzione del contratto non solo abitualmente, ma anche per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, occorra applicare in ogni caso il diritto di tale paese, anche se tutte le altre circostanze indicano una stretta relazione del contratto di lavoro con un paese diverso.

- 2) Se per una risposta affermativa alla prima questione sia necessario che il datore di lavoro e il lavoratore, in sede di conclusione del contratto di lavoro, o almeno all'inizio del lavoro, abbiano inteso, o siano stati consapevoli della circostanza, che il lavoro sarebbe stato svolto per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese.

<sup>(1)</sup> Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l'8 febbraio 2012 — Leidseplein Beheer BV e altri, altra parte: Red Bull GmbH e altri**

(Causa C-65/12)

(2012/C 126/10)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

*Ricorrenti:* Leidseplein Beheer BV

H.J.M. de Vries

*Convenuti:* Red Bull GmbH

Red Bull Nederland BV

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che può configurarsi un giusto motivo, ai sensi di tale disposizione, anche se il segno identico o simile al marchio che gode di notorietà veniva già utilizzato in buona fede dal terzo interessato (dai terzi interessati) prima che siffatto marchio venisse registrato.

<sup>(1)</sup> Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).